



**XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE  
SESSIONE ULTERIORE, ROMA 15-16 DICEMBRE 2023**

I sottoscritti

Avv. **Mariangela Di Biase** del Foro di Campobasso  
Avv. **Luigi Bartolomeo Terzo** del Foro di Napoli Nord  
Avv. **Francesca Romana Graziani** del Foro di Viterbo  
Avv. **Elio Carlino** del Foro di Chieti  
Avv. **Anna Coppola** del Foro di Cassino  
Avv. **Tommaso Bendinelli** del Foro di Firenze  
Avv. **Manuela Calautti** del Foro di Locri

chiedono che sia sottoposta al XXXV Congresso Nazionale Forense, nella sessione ulteriore di Roma la seguente mozione avente ad oggetto:

**MOZIONE CONGRESSUALE  
INCENTIVARE LE AGGREGAZIONI PROFESSIONALI**

PREMESSO CHE

- il modello dello studio professionale caratterizzato dalla figura del titolare unico coadiuvato da collaboratori non rappresenta la realtà professionale attuale ed è altresì entrato in crisi a causa dell'aumento della concorrenza e della difficoltà di soddisfare la domanda di servizi legali più specifici e multidisciplinari;
- si rende necessario implementare le forme di aggregazioni professionali a favore del mercato ed a sostegno della professione legale;
- ad oggi gli unici strumenti a tal fine conosciuti, oltre alla condivisione delle spese non regolarizzata da alcun contratto associativo (cd. "collaborazioni di fatto"), restano le associazioni tra professionisti (ATS) e le società tra avvocati (STA) o tra professionisti (STP) che non hanno, tuttavia, trovato larga applicazione in quanto la legislazione civilistica ed il sistema fiscale italiano non agevolano anzi frenano - tale tipologia di aggregazioni;

- l'art. 3 del D.L. n. 5/2009, convertito con L. n. 33/2009, e s.m.i. ha beneficiato il mondo dell'imprenditoria di uno strumento aggregativo svincolato dal contratto societario, il contratto di rete. Con il contratto di rete si concede la possibilità, per coloro che intendano aggregarsi, di scegliere alternativamente tra due diverse forme di rete: l'adozione di un modello contrattuale "puro" di rete di imprese (cd. "rete-contratto") oppure la creazione di una nuova realtà soggettiva (cd. "rete-soggetto") mediante l'iscrizione del contratto di rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese;
- il contratto tra professionisti, inizialmente non contemplato dal dettato normativo, è oggi potenzialmente possibile anche tra professionisti grazie alla L. n. 81/2017 e quindi anche agli avvocati (come peraltro recentemente ribadito dal Ministro dello Sviluppo con la nota prot. n. 23331 del 28/1/2020);
- il contratto di rete per la sua flessibilità pur lasciando ampio margine di autonomia alle parti, consente ai professionisti ed alle società professionali di esercitare in comune alcune attività, rappresentando quindi una spinta di aggregativa funzionale ad ottimizzare le risorse umane e strategiche e a costruire percorsi alternativi per la realizzazione ed il raggiungimento di quegli obiettivi che si stanno delineando in previsione della creazione di nuovi spazi di mercato che necessiteranno della collaborazione di più figure professionali;
- la rete soggetto consente di ampliare e integrare l'offerta dei singoli professionisti che vi partecipano, di dividere i costi riferiti alla realizzazione di un progetto, di accedere a finanziamenti, bandi e contributi pubblici, condividere personale dipendente mediante il ricorso al distacco e alla co-datorialità, nonché di divenire un soggetto strutturato che possa affrontare meglio il mercato, anche estero. Attraverso la rete i professionisti possono accrescere l'offerta sul mercato e diversificarla sia specializzandola che attraverso una multidisciplinarietà oggi essenziale ad una visione completa della domanda di mercato. Multidisciplinarietà dell'approccio al nuovo settore di mercato (pratiche complesse, appalti privati e bandi pubblici ed europei) e multidisciplinarietà professionale (professionisti misti) in ambiti eguali (si vedano le ristrutturazioni aziendali, gli accordi di composizione della crisi, le pianificazioni aziendali, le procedure per la gestione della crisi da sovraindebitamento, le gestioni familiari e l'euro progettazione) possono concretizzarsi attraverso la strutturazione di una rete (soggetto).

#### **CONSIDERATO CHE**

- la diffusione di tale importante strumento di aggregazione è tuttavia ostacolata da due ordini di ragioni:



- a) in primo luogo, se da un lato il legislatore ammette che i professionisti possano svolgere l'attività "in rete", dall'altro lato, prevedendo l'obbligo di iscrizione della rete ai fini pubblicitari nel Registro delle Imprese, ne impedisce di fatto l'operatività in quanto, il professionista è impossibilitato ad iscriversi a detto Registro;
- b) in secondo luogo, l'incerto e gravoso regime fiscale della rete soggetto, limita fortemente il suo utilizzo da parte dei professionisti. Oggi, infatti, in virtù della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18/3/2013, la rete soggetto viene considerata a tutti gli effetti un autonomo soggetto passivo di imposta con tutti i conseguenti obblighi tributari previsti *ex lege* in materia di imposte dirette ed indirette, scoraggiando così l'adozione da parte dei giovani professionisti, che non lo ritengono fruibile nemmeno per iniziare in forma associata la professione legale. Resta poi la circostanza che l'eventuale partecipazione da parte del giovane professionista che abbia adottato un regime fiscale "agevolato" ex art 1 commi 54, 56, 57 e 65 L 190/2014, implicherebbe la decadenza del regime privilegiato in automatico.

#### RITENUTO CHE

- è necessario favorire la costituzione di reti soggetto anche tra professionisti iscritti gli Albi professionali che svolgano l'attività anche in forma individuale prevedendo il rispetto dell'adempimento dell'obbligo pubblicitario dell'indicazione di appartenenza alla rete mediante l'annotazione presso il proprio Albo professionale di appartenenza, anziché nella sezione del registro delle imprese;
- è necessario connotare, anche transitoriamente la cd. "Rete Soggetto" di un regime fiscale agevolato proprio al fine di incentivare l'avvio delle aggregazioni di giovani professionisti;

#### RITENUTO ULTERIORMENTE CHE

- accanto al contratto di rete tra professionisti è, allo stato, indispensabile, altresì, l'introduzione di nuovo strumento normativo, simile a quello esistente nell'ordinamento inglese denominato "Limited Liability Partnership" ovvero una "**Associazione tra professionisti a responsabilità limitata**", cioè un ibrido tra le Associazioni tra professionisti e le Società a responsabilità limitata;
- la differenza sostanziale tra una società ed un'associazione tra professionisti risiede nella disposizione del comma 3, lettera c), dell'art. 5 del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 (TUIR), nella quale è previsto che, ai fini delle imposte sui redditi, per le sole associazioni tra professionisti, l'atto o la scrittura privata di modifica delle quote di partecipazione agli utili possono essere redatti fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione;

- tutti i principali studi associati, ad oggi, sono dotati di un regolamento per la distribuzione degli utili che di fatto modifica annualmente le quote di partecipazione agli utili, rendendo la quota flessibile e più rispondente all'apporto che il socio ha dato durante l'anno;
- il XXXIV Congresso Nazionale Forense tenutosi a Catania dal 4 al 6 ottobre 2018 aveva già approvato la mozione n. 179 rubricata "Mozione sulla società tra avvocati" che prevedeva, per l'appunto, l'introduzione nel nostro ordinamento della cd. "Associazione tra professionisti a responsabilità limitata";
- Ad oggi tale deliberato congressuale è rimasto inattuato.

\* \* \*

Visto quanto in premessa, il XXXV Congresso Nazionale Forense riunito in sessione straordinaria a Roma dal 14 al 16 dicembre 2023, in attuazione della presente mozione e di quanto esposto in premessa,

**IMPEGNA**

l'Organismo Congressuale Forense (OCF) ed il Consiglio Nazionale Forense (CNF) per quanto di propria competenza a porre in essere ogni iniziativa utile e diretta a favorire:

- 1) le aggregazioni professionali nella forma delle "**reti tra professionisti**" prevedendo la possibilità della loro costituzione anche per i soli professionisti iscritti agli Albi professionali che svolgono l'attività in forma individuale mediante l'assolvimento dell'obbligo pubblicitario di annotazione della partecipazione alla rete presso il proprio Albo di appartenenza, anziché nella sezione del registro delle imprese, nonché a far introdurre nel nostro ordinamento un regime fiscale agevolato, seppur transitorio o di durata determinata, per lo svolgimento della professione nella forma della cd. "rete soggetto".
- 2) l'introduzione nel nostro ordinamento della cd. "**Associazione tra professionisti a responsabilità limitata**" mediante l'abrogazione di tutte le norme ad oggi esistenti in tema di società tra avvocati e la conseguentemente approvazione di un articolato da inserire nel Titolo VII del Libro V del Codice Civile rubricato "Associazioni tra professionisti" a responsabilità limitata, dando attuazione alla mozione n. 179 approvata dal Congresso Nazionale Forense di Catania del 2018 da considerarsi qui integralmente trascritta.

Roma, 20 novembre 2023

La presentatrice  
Mariangela Di Biase